

PolMagazine

DRITTI AL PUNTO

TU CHIAMALI
SE VUOI, NCC

PAG. 16 | MICHELE PEZZULLO

PUBBLICITÀ ABUSIVA
E CIRCOLAZIONE
STRADALE

PAG. 24 | FABIO DIMITA

QUI COMANDO IO
Cagliari

PAG. 28 | con il contributo
del Comandante
GUIDO CALZIA

RISCOSSIONI nei COMUNI

La gestione dei proventi delle sanzioni è un passaggio fondamentale

PREGO, FAVORISCA I DOCUMENTI!

CONSIDERAZIONI SUL POTERE/DOVERE
DEI TITOLARI E/O DEI GESTORI DI ALCUNI SERVIZI
O ATTIVITÀ DI RICHIEDERE UN DOCUMENTO
IDENTIFICATIVO



In quest' ultimo periodo, sempre di più, ci si è chiesti se sia legittimo che i titolari e/o i gestori di alcuni servizi o attività possano chiedere l'esibizione di un documento d'identità.

In premessa c'è da dire che la questione relativa ad alcune categorie, diverse dai pubblici ufficiali, alle quali è consentito richiedere un documento d'identità non è affatto nuova. Ad esempio, i gestori degli alberghi. In questa ricorrenza c'è una norma specifica che disciplina la questione. Difatti il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, prevede l'obbligo di "esibire i propri documenti d'identità ai gestori di alberghi e, più in generale, di strutture ricettive", affinché possano essere trasmessi i dati dei clienti proprio alle autorità di pubblica sicurezza (art.109 TULPS).

Lo stesso avviene in banca o alle poste, dove i documenti d'identità possono essere chiesti, se strettamente necessario, quando non è possibile procedere all'identificazione per conoscenza diretta o per dati già acquisiti in passato dall'istituto. Così si era espresso sul punto il Garante privacy provvedimento del 27 ottobre 2005.

Per quanto riguarda invece i gestori telefonici, nel caso della stipula di un contratto o per l'acquisto di una scheda telefonica, è consentita l'identificazione dell'utente con facoltà di richiedere una fotocopia del documento d'identità, in particolare:

- per acquistare una scheda Sim di un telefono cellulare in virtù della legge sul contrasto al terrorismo internazionale: art. 6 legge 155/2005;
- per la stipula di un contratto telefonico o di altra utenza (luce, gas, acqua) in base all'art. 45 D.P.R. n. 445/2000.

Anche agli uffici della pubblica amministrazione è garantita la stessa possibilità. La legge (art. 45, D.P.R. n. 445/2000) stabilisce che i dati relativi



a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati alla pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi mediante esibizione dei documenti medesimi. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.

Green pass, che si fa?

Più complessa e articolata la questione afferente alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 (ricordiamo che fino al 31 dicembre 2022 resta l'obbligo di green pass per i visitatori di RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali, ndr). Anche in questo caso esiste una norma specifica, si tratta del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, che all'articolo 13 disciplina le modalità e individua gli organi deputati a tali operazioni, significando che la verifica delle certificazioni, così per come espressamente indicato al primo comma dell'articolo in commento, è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale (QR Code), utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le

**“Fino al 31 dicembre 2022
c'è obbligo di green pass
per i visitatori di RSA,
hospice e reparti
di degenza degli ospedali”**

“Nessuna forzatura per chi ha chiesto il green pass o un documento identificativo all’ingresso del proprio locale”

informazioni che ne hanno determinato l'emissione. Il comma 2 dell'articolo 13, prevede che alla verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sono deputati:

- a. i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni;
- b. il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
- c. i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- d. il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
- e. i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
- f. i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Ciò premesso, così per come contemplato al successivo comma 4 dell'articolo 13 in commento, “l’instatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità”. A nulla serve eccepire che il nostro ordinamento giuridico non prevede, a esclusione di alcune categorie di soggetti ben determinati, un obbligo generale di richiedere un

documento di identificazione, né di portarlo con sé qualora ne fosse munito. In realtà, ex art. 294 Reg. TULPS esiste un obbligo di mostrare agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza la carta d’identità o un titolo equivalente, così come - per quanto già argomentato - esiste un obbligo di mostrare green pass e documento di identificazione in forza di una specifica norma che lo prevede.

Quindi, ad esempio, per quel che riguarda gli esercenti, nessuna forzatura né tantomeno sanzioni penali a carico di chi ha chiesto il green pass o un documento identificativo all’ingresso del proprio locale. Casomai è il contrario: nel caso in cui non lo avesse richiesto, avrebbe rischiato una sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro (come previsto dal D.L. 25 marzo 2020, convertito in legge) e la chiusura del locale da 1 a 10 giorni. Lo stesso importo andava applicato anche all’avventore che non aveva rispettato il precetto imposto dalla norma.

Per continuare con l’esempio degli esercenti, è utile ripercorrere la vicenda. Una volta tanto sembrava tutto lineare e finanche troppo chiaro. Ma ecco che, a “complicare” la situazione, all’epoca arrivarono alcune dichiarazioni del Ministro Luciana Lamorgese che, a Torino, il 9 agosto dello scorso anno, rispondendo ai giornalisti sulla protesta dei No green pass, precisò che “la regola è che venga richiesto il green pass senza il documento di identità” e che, comunque, “i titolari dei locali non possono chiedere i documenti”. Non si escludono, aveva aggiunto il ministro, “controlli a campione nei locali insieme alla polizia amministrativa” (da questo passaggio è di tutta evidenza che si pensava all’impiego della Polizia Locale). Ha, però, ribadito: saranno i titolari a dover provvedere, anche se “non potranno chiedere la carta d’identità ai clienti”.



Evidentemente il Ministro non aveva in mente quanto chiaramente previsto al comma 4 dell'articolo 13, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021. A smentirlo il giorno dopo (10 agosto), con perfetto tempismo, ci pensò il Garante per la protezione dei dati personali riunito in seduta straordinaria per esaminare e approfondire il tema della protezione dati connesso alle disposizioni in materia di green pass e certificazioni verdi riguardanti lo svolgimento dell'attività scolastica e per rispondere a un quesito rivolto all'Autorità dalla Regione Piemonte sull'attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar. Difatti, su questo secondo punto il Collegio ha specificato che le figure autorizzate alla verifica dell'identità personale sono quelle indicate nell'articolo 13 del d.P.C.M. 17 giugno 2021 con le modalità in esso indicate, salvo ulteriori modifiche che dovessero sopravvenire.

A chiudere, si fa per dire, questa a tratti irrealistica vicenda, ci pensò la circolare del Ministero dell'Interno, datata 10 agosto 2022 che, smentendo clamorosamente il ministro dello stesso dicastero, affermò che riguardo al possesso delle certificazioni verdi e al loro utilizzo, occorre precisare che le vigenti disposizioni individuano, all'uopo, due diverse fasi:

La prima verifica ricorre in ogni caso e, proprio in ragione di ciò, è configurata dalla disposizione dell'art. 13 del d.P.C.M. come un vero e proprio obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati, specificamente indicati nel comma 2 del predetto articolo.

La seconda fase, di cui si occupa il comma 4 del citato art. 13, consiste nella dimostrazione, da parte del soggetto intestatario della certificazione verde, della propria identità personale, mediante l'esibizione di un documento d'identità. Si tratta, ad ogni evidenza, di un'ulteriore verifica che ha lo scopo di contrastare casi di abuso o di elusione delle disposizioni in commento.

Diversamente dalla prima, tale verifica, che viene posta a carico dei medesimi soggetti indicati dal

“Nonostante alcuni difetti comunicativi, adesso la situazione su questo punto appare chiara”



comma 2 dell'art. 13, non ricorre indefettibilmente, come dimostra la locuzione "a richiesta dei verificatori", contenuta nel predetto comma 4.

Trattandosi di un'attività che consiste nella richiesta di esibizione di un documento d'identità, la disposizione opportunamente indica tra i soggetti investiti di tale verifica in primo luogo - ossia alla lettera a) del comma 2 dell'art. 13 - "i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni", notoriamente muniti del potere di identificazione delle persone per fini di controllo stabiliti a vario titolo dalla legge. In merito all'applicazione del citato comma 4, giova ribadire che la verifica dell'identità della persona in possesso della certificazione verde ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima. Tale verifica si renderà comunque necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta l'incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione.

La verifica di cui trattasi dovrà in ogni caso essere svolta con modalità che tutelino anche la riservatezza della persona nei confronti di terzi.

È il caso di precisare che nelle suindicate fattispecie l'avventore è tenuto all'esibizione del documento di identità, ancorché il verificatore richiedente non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2, lettera a) dell'art. 13 del citato d.P.C.M.

Insomma, un triplo salto mortale per tentare di non scontentare nessuno e soprattutto per non dare torto al ministro, normale in un Paese dove ci piace complicare anche le questioni semplici.



di Raffaele CHIANCA

*Consulente ed esperto internazionale in materia
Già Ispettore Superiore
S.U.P.S. della Polizia di Stato*